



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Calabria

Gara europea a procedura aperta - ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - per l'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, adempimenti verifica preventiva interesse archeologico e sorveglianza archeologica, adempimenti AINOP, e della relativa attività legata al Building Information Modeling (BIM), in applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 23/06/2022 e ss.mm.ii., nonché per l'incarico opzionale, ai sensi dell'art. 114 comma 6 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, aggiornamento catastale, certificazione energetica, da restituirsi in modalità B.I.M, finalizzati alla realizzazione del nuovo Comando della Compagnia Carabinieri di San Marco Argentano (CS) - Scheda CSB1147.

FAQ

CON RIFERIMENTO ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE, QUESTA STAZIONE APPALTANTE, COMUNICA A TUTTI I CONCORRENTI, LE DELUCIDAZIONI CHE SI RIPORTANO A SEGUIRE.

Quesito

Poiché i servizi opzionali richiesti sono relativi alla Direzione Lavori e al Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, con la presente si richiede conferma che l'adeguatezza dell'operatore economico (criterio A.3 paragrafo 16.1 del disciplinare di gara), attraverso la presentazione di un servizio espletato in materia di Direzione lavori preferibilmente con metodologia BIM, possa essere soddisfatto con la presentazione di un servizio di CSE con metodologia BIM.

Risposta

Come previsto dal paragrafo 16.1 del Disciplinare di gara la Scheda A3 dovrà riguardare "n. 1 incarico svolto e concluso relativo alla Direzione Lavori ed affine a quello oggetto della gara" e non un servizio di CSE con metodologia BIM.

Quesito

In caso di unica offerta considerata ammissibile la gara sarà lo stesso aggiudicata?

Risposta

Come previsto dal par. 18 del Disciplinare di gara, "... l'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa".

Sede: Via Gioacchino Da Fiore,34 – 88100 Catanzaro – Tel.0961/778911 – Faxmail 0650516080

Ufficio di Reggio Calabria:Via Dei Bianchi,2 – 89125 Reggio Calabria – Tel. 0961/778911

e-mail: dre.Calabria@agenziademanio.it

Posta Elettronica Certificata: dre_Calabria@pce.agenziademanio.it

Quesito

Dalla documentazione analizzata non si riscontra il calcolo compensi e le voci di corrispettivo che vanno ad essere analizzate. Si richiede la pubblicazione del file corrispettivi.

Risposta

Il calcolo compensi si trova nella documentazione di gara prodotta dalla Stazione Appaltante, in particolare nel Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali, DOC.F.A.P. (allegato del capitolato tecnico prestazionale), ai paragrafi che vanno dal 15.1- 15.7 (da pag. 49 a pag. 70).

Quesito

Si chiede con riferimento ai 3 servizi richiesti negli ultimi 3 anni, per ciascuna categoria, di voler chiarire se in caso di Rtp con 3 operatori economici, ciascun operatore può spendere ognuno un proprio servizio in ciascuna categoria.

Risposta

Come previsto dal par. 6.4 del Disciplinare di gara "... a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al punto 6.3 lett. e) richiesto per ciascuna delle categorie e ID della tabella ivi riportata deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, ferma restando la necessità ai sensi dell'art. 68, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023, che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare in sede di offerta..."

Inoltre come previsto dal par. 6.3 del Disciplinare di gara si precisa, altresì, che "...I servizi di cui al paragrafo 6.3, lett. e) sono quelli eseguiti nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.

Il requisito di cui al paragrafo 6.3, lett. e) non è frazionabile, nel senso che l'importo minimo richiesto per il servizio non può essere frazionato, indipendentemente dal soggetto che attesti di aver svolto il servizio stesso; pertanto, nel caso di partecipazione in forma plurima il servizio analogo indicato per ciascuna delle categorie e ID della tabella sopraindicata dovrà essere stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento..."

Quesito

In merito all'archeologo, in assenza di tale figura, si richiede se l'attività è subappaltabile e pertanto non sia necessario in questa fase, in caso di raggruppamento, un mandante archeologo.

Risposta

Atteso che la figura dell'archeologo è ricompresa nel gruppo di lavoro di cui al paragrafo n.6 del Disciplinare di Gara, la stessa non è subappaltabile. Pertanto, nel caso di raggruppamento, può essere un mandante.

Quesito

In riferimento al presente requisito: d) Ai sensi dell'art. 100, co. 11 del D. Lgs. 36/2023, ai fini della partecipazione alla presente procedura, è richiesto un Fatturato globale maturato nel triennio precedente per servizi di ingegneria e di architettura antecedente la data di pubblicazione del bando per un importo pari € 954.321,60 (euro novecentocinquantaquattromilatrecentoventuno/60), Si chiede se, nel caso in cui un operatore economico mandante di costituendo RTP non abbia ancora depositato bilancio

2022, possa esporre i bilanci degli anni 2021,2020 e 2019, mentre i restanti OE esporranno gli anni 2022,2021,2020.

Risposta

Come previsto dall'articolo 6.2 del Disciplinare di Gara e dall'art. 100 co.11 del D. Lgs. 36/2023, il fatturato globale deve essere maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura, quindi riferito agli anni 2020, 2021, 2022.

Quesito

In riferimento alle prestazioni subappaltabili afferenti a: Indagini, prove (in sito ed in laboratorio) e sondaggi da effettuare sul compendio ai sensi della vigente normativa e necessari per l'espletamento dei servizi tecnici e di progettazione, si chiede di chiarire discordanze riscontrate nel Disciplinare di gara:

Art. 8 Subappalto

Laddove si intenda ricorrere al cd. subappalto necessario, relativamente alle prestazioni di spettanza dei laboratori di cui all'art. 59 del DPR 380/2001, dovrà esserne fatta specifica ed espressa menzione nel DGUE, manifestando la volontà di subappaltare ad un laboratorio qualificato dette parti del servizio, per le quali è richiesta la relativa autorizzazione ministeriale di cui all'art. 59 del DPR 380/2001. In tal caso, non è comunque necessario indicare in sede di offerta il nominativo del c.d. subappaltatore necessario.

Il possesso del requisito richiesto (autorizzazione Ministeriale) dovrà essere attestato nell'ambito della Parte IV lettera A punto 1 del DGUE, come meglio precisato nel par. 15.2. Resta inteso che, con riguardo a tale prestazione, è ammessa la partecipazione anche dei soggetti di cui all'art. 65 del Codice.

I due punti dello stesso articolo sembrerebbero tra loro discordanti in quanto se non è comunque necessario indicare in sede di offerta il nominativo del c.d. subappaltatore necessario come deve essere dichiarato il possesso del requisito (autorizzazione Ministeriale).

Ancora, si riscontra incongruenza all'art. 15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

N.B. Laddove si intenda ricorrere al subappalto necessario in relazione alle prestazioni di competenza dei laboratori di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001, il nominativo del/i subappaltatore/i dovrà essere indicato. In tale ipotesi, il subappaltatore sarà altresì tenuto a compilare il proprio DGUE nei limiti di cui sopra, avendo cura, tuttavia, di dichiarare di possedere i requisiti di selezione richiesti, specificando il possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001, nella parte IV sez. A.

Si chiede quindi di precisare se in caso di subappalto e di subappalto necessario sia da indicare in fase di gara il Subappaltatore e se lo stesso debba produrre DGUE o altra documentazione.

Risposta

Qualora si intenda ricorrere al subappalto necessario relativamente alle prestazioni di spettanza dei laboratori di cui all'art. 59 del DPR 380/2001 c.2 lett. a), c) e c-bis) del DPR 380/2001 e s.m.i., stante la necessità di dichiarare, nel DGUE, la volontà di subappaltare, il nominativo del subappaltatore non dovrà essere obbligatoriamente indicato, mentre

dovrà essere dichiarato il possesso della relativa autorizzazione ministeriale di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 (non sarà pertanto necessario indicare gli estremi dell'autorizzazione).

Pertanto, nel caso in cui siano indicati i nominativi del subappaltatore necessario e/o del subappaltatore, gli stessi saranno altresì tenuti a compilare i propri DGUE nei limiti di cui sopra, avendo cura, tuttavia, di dichiarare di possedere i requisiti di selezione richiesti.

Quesito

Si chiede se le prestazioni riferite al professionista esperto in acustica, EGE, e archeologo possano essere indicate quali prestazioni subappaltate, specificando già in sede di gara il professionista alla quale verranno subappaltate.

Risposta

Atteso che le figure di Professionista con qualifica di Tecnico competente in acustica, Responsabile della progettazione energetica (in possesso della certificazione EGE (Esperto in gestione dell'energia)), di Archeologo, sono ricomprese nel gruppo di lavoro di cui al paragrafo n.6 del Disciplinare di Gara, le stesse non sono subappaltabili.

Quesito

Si chiede se il professionista indicato al punto 19 del gruppo di lavoro (tecnico abilitato APE CALABRIA), possa essere un socio della società partecipante alla procedura di gara, il quale non prenderebbe parte al gruppo di lavoro come descritto dal disciplinare.

Risposta

Si precisa che il professionista di cui al punto 19 del gruppo di lavoro Responsabile della certificazione energetica APE, a prescindere dal rapporto di lavoro con l'operatore economico, dovrà possedere i requisiti di terzietà previsti dalla vigente normativa in materia ed, in particolare, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione dell'edificio da certificare.